



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
ANTONIO E MARIO MARINELLA

Via Vittorio Veneto, 198 – 56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 59561 Fax. 0587 59610
Part. IVA e C.F. 02344640509

Repertorio n. 4.550

Raccolta n. 3.763

Atto modificativo di statuto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di ottobre in Pontedera, nel mio studio in via Vittorio Veneto n. 198.

Avanti a me, dott. Antonio Marinella, Notaio in Pontedera ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

è presente:

- MARTINI CHRISTIAN, nato a Bassano del Grappa il 16 settembre 1976, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del "**GRUPPO SPORTIVO BELLARIA CAPPUCCINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Pontedera, viale Europa snc, codice fiscale 01338370503, R.E.A. n. PI-252957, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione; della cui identità personale io notaio sono certo.

Il comparante mi chiede di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTE CHE:

- con delibera dell'assemblea straordinaria verbalizzata da me notaio in data 9 giugno 2021 con atto registrato a Pontedera il 15 giugno 2021 al numero 2396 serie 1T, gli associati del "Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini Associazione Sportiva Dilettantistica" hanno approvato il testo dello statuto al fine di ottenere il riconoscimento presso i competenti organi con conseguente conferimento della personalità giuridica;

- con atto a mio rogito del 14 marzo 2024, registrato a Pontedera il 18 marzo 2024 al numero 981, serie 1T, è stata depositata la documentazione necessaria al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD);

- si è reso necessario modificare il vigente statuto sociale secondo il testo già portato a conoscenza degli associati al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 36 e successive modifiche ed integrazioni;

- con delibera dell'assemblea del 9 giugno 2021 sopra citata è stata conferita delega al Presidente ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti alla delibera, ivi compresa la stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso, il costituito, nella sopra indicata qualità ed in esecuzione della citata delibera, stabilisce quanto segue.

Art. 1) Al solo fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) il Presidente adotta un nuovo testo di statuto sociale già portato a conoscenza degli associati.

Il comparante, pertanto, mi consegna il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Registrato a Pontedera
il 16/10/2024
al n. 3754 serie 1T
con euro 200,00

Art. 2) Si richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 642.

Il comparente dà atto di aver ricevuto l'informativa sulle modalità di utilizzo dei dati personali da parte dello studio del notaio rogante ed autorizza lo stesso a conservare e trattare, nei modi previsti dalla legge ed indicati nell'informativa ricevuta, le categorie particolari dei dati personali sensibili dallo stesso forniti per la redazione del presente atto, ad utilizzarle per procedere a tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge, a comunicarle a terzi mediante rilascio di copia autentica del presente atto ai sensi dell'art. 743 c.p.c.

Il comparente mi esonera dalla lettura della documentazione allegata al presente atto dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che io stesso ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quindici.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato, in parte di mio pugno, in parte di pugno di persona di mia fiducia, occupa tre pagine e quanto fin qui della presente per un foglio.

F.to: Martini Christian - Antonio Marinella notaio (segue sigillo).

=====

STATUTO

Associazione sportiva dilettantistica

Articolo 1 - Denominazione, sede, colori sociali e durata

1. E' costituita in PONTEDERA (PI), una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti Codice Civile denominata "**GRUPPO SPORTIVO BELLARIA CAPPUCCINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", in forma abbreviata "G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.", avente sede legale in Pontedera (PI).

2. I colori sociali sono il verde-blu.

3. L'Associazione è una polisportiva e potrà costituire sezioni interne nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

4. La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa potrà essere disposto esclusivamente a seguito di apposita delibera adottata dall'assemblea generale degli associati convocata in sessione straordinaria.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il previsto Riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto Registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse alla pratica delle discipline facenti parte della polisportiva, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive promosse dall'associazione. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché potrà eseguire attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nelle stesse discipline sportive promosse dall'ente.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 l'associazione potrà svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

2. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato

ALLEGATO A

all'atto n. 3.763 di Raccolta

internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale e degli enti di promozione sportiva cui l'associazione stessa delibererà d'aderire e s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

5. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Sezioni

1. Al fine di perseguire al meglio il proprio scopo sportivo, l'associazione si articola internamente in sezioni, il cui funzionamento è disciplinato secondo quanto disposto nell'apposito Regolamento Interno (di seguito solo "Regolamento").

Articolo 4 - Acquisto della qualità di associato

1. Sono associati tutti coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, partecipando alle attività sociali sia sportive che ricreative della stessa, previa presentazione dell'apposita domanda di ammissione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. La qualità di associato viene acquisita solo dalle persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che abbiano presentato all'associazione l'apposito modulo contenente la domanda di ammissione. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle federazioni e dei loro organi.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare l'apposito modulo contenente la domanda di ammissione.

4. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata al nulla osta del consiglio direttivo, il cui giudizio dovrà essere sempre motivato e contro la cui de-

cisione è ammesso appello all'assemblea generale degli associati.

5. In caso di domanda di ammissione presentata da persona minorenni, la stessa dovrà essere firmata da almeno un esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde, in solido con l'altro esercente la responsabilità genitoriale, verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti degli associati

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza ed esclusione degli associati.

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. recesso volontario;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea ordinaria su proposta della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera C) potrà essere assunto anche dal Consiglio direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente Assemblea generale ordinaria. L'associato interessato dovrà essere convocato in occasione del Consiglio direttivo in cui si discuterà del provvedimento di esclusione, al fine di meglio esaminare l'addebito contestato nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso di adozione del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio direttivo ai sensi del presente comma, l'efficacia dello stesso rimarrà sospesa sino al momento della ratifica dell'Assemblea generale.

3. L'associato destinatario del provvedimento di esclusione non potrà più essere riammesso all'associazione.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
- A. l'Assemblea generale degli associati;
 - B. il Presidente;
 - C. il Consiglio direttivo;
 - D. il Collegio dei revisori, se nominato.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea generale degli associati

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli associati in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

2. Ogni associato può rappresentare in assemblea non più di un associato, per mezzo di delega scritta e tramite esibizione di un proprio documento di identità, oltre alla copia ben visibile e riconoscibile del documento di riconoscimento del delegante.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza a tutti gli associati all'indirizzo comunicato al momento della domanda di ammissione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è validamente effettuata anche se pubblicizzata mediante avviso pubblico affisso presso la sede almeno quindici giorni prima la data dell'assemblea.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché decidere in merito all'approvazione del Regolamento, alla nomina

degli organi direttivi dell'associazione e in merito a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è fatta mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza a tutti gli associati all'indirizzo comunicato al momento della domanda di ammissione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è validamente effettuata anche se pubblicizzata mediante avviso pubblico affisso presso la sede almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione, integrazione e/o sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; accordi e/o cointeressenze con altre associazioni o società; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Fermi restando i casi di cui all'art. 26 dello Statuto, trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile stabilito dall'Assemblea fra un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rie-

leggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti da Coni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazione. Ove non vi sia possibilità di subentro secondo quanto disposto nel precedente periodo, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) deliberare l'ammontare annuale della quota associativa;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) redigere il Regolamento interno relativo all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

Articolo 17 - Presidente

1. Il Presidente dirige l'associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e alla comunicazione interna tra gli organi sociali, nonché provvede alla tenuta dei libri sociali.

Articolo 20 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione economico - finanziaria dell'associazione e provvede alla tenuta dei libri contabili nonché alle riscossioni e ai pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 21 - Bilancio

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia

del bilancio stesso.

Articolo 22 - Esercizio finanziario e anno sociale

1. L'esercizio finanziario e l'anno sociale iniziano il 1° (primo) luglio di ciascun anno e terminano il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Articolo 23 - Patrimonio

1. Le risorse finanziarie sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 24 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori, se presente, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato al proprio interno Presidente, e due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Restano in carica quattro anni. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Inoltre possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano re-

tribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

Articolo 26 - Foro esclusivo

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associato e/o tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Pisa.

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dall'articolo 148, comma 8, T.U.I.R. e dal D.Lgs. 36/2021, l'associazione ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e delle federa-

zioni a cui l'associazione è affiliata.

F.to: Martini Christian - Antonio Marinella notaio (segue sigillo).

=====

Certifico io dottor Antonio Marinella, notaio in Pontedera,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, che la
presente copia su supporto informatico è conforme all'origi-
nale su supporto analogico, conservato nella mia raccolta.